

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana**  
**e**  
**il Governo della Repubblica del Kosovo**  
**sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominate "Parti",

Vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968;

Al fine di consentire ai titolari di patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità di una delle Parti la possibilità di convertirle in patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità dell'altra Parte, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori;

Hanno raggiunto il seguente Accordo:

**Articolo 1**

1. Ciascuna Parte riconosce su base di reciprocità, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità emesse, secondo la propria normativa interna, dalle competenti Autorità dell'altra Parte, di cui siano titolari soggetti che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
2. Le Parti non riconoscono patenti di guida provvisorie e non possono rilasciare, per conversione, patenti di guida provvisorie.

**Articolo 2**

Trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte, la patente di guida precedentemente emessa dalle Autorità competenti di una Parte cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio della Parte in cui risiede il titolare.

**Articolo 3**

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo, si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative nazionali delle Parti.

#### **Articolo 4**

1. Il titolare della patente di guida emessa dalle competenti Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Per situazioni particolari si intendono i casi in cui le speciali esigenze dei conducenti richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard, ovvero uso di protesi.
2. Il titolare di patente di guida rilasciata in Kosovo può chiedere, alle competenti Autorità italiane, la conversione della sua patente di guida a condizione che, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, sia residente in Italia da meno di sei anni. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.
3. Il titolare di patente di guida rilasciata in Italia può chiedere, alle competenti Autorità kosovare, la conversione della sua patente di guida a condizione che, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, sia residente in Kosovo da meno di quattro anni. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.
4. Le Autorità competenti possono richiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per il rilascio della categoria di patente di guida di cui si chiede la conversione ai sensi delle vigenti normative nazionali delle Parti.
5. Per l'applicazione del primo paragrafo del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle vigenti normative nazionali di ciascuna Parte per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
6. Per l'applicazione delle limitazioni di guida e delle sanzioni eventualmente previste dalle vigenti normative nazionali delle Parti in relazione alla data di rilascio della patente di guida, si fa riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

#### **Articolo 5**

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applicano solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

## **Articolo 6**

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti è definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo.
2. Il titolare di patente di guida emessa dalle competenti Autorità delle due Parti può convertire la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco dei Modelli di patenti di guida allegato al presente Accordo.
3. Le Tabelle tecniche di equipollenza, l'elenco dei Modelli di patenti di guida, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici del presente Accordo e ne formano parte integrante.
4. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti in forma semplificata, attraverso un Accordo tramite Scambio di Note Verbali. I predetti Accordi emendativi entrano in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota Verbale di risposta. La Parte che riceve la Nota Verbale di risposta provvede a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.
5. Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
  - a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione ed Uffici della Motorizzazione Civile;
  - b) nella Repubblica del Kosovo: il Ministero degli Affari Interni, Agenzia Stato Civile.

## **Articolo 7**

1. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.
2. Per entrambe le Parti, il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

## **Articolo 8**

1. L'Autorità competente italiana che effettua la conversione può chiedere, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida kosovara e i dati in essa riportati, informazioni alle competenti Autorità della Repubblica del Kosovo, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche kosovare nel proprio territorio.
2. L'Autorità competente kosovara che effettua la conversione di una patente italiana può chiedere, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati, informazioni alle competenti Autorità della Repubblica Italiana, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio territorio.

### **Articolo 9**

L'Autorità competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione è trasmessa per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.

### **Articolo 10**

1. Le Parti si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità competenti a cui le rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'articolo 7, nonché le informazioni di cui agli articoli 8 e 9.
2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9.

### **Articolo 11**

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'Allegato "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti", il quale è parte integrante del presente Accordo e, al pari di esso, è giuridicamente vincolante.
2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa Autorità competente.

### **Articolo 12**

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e kosovara, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

### **Articolo 13**


1. Il presente Accordo, con i relativi Allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo può essere modificato per iscritto per mutuo consenso. Gli emendamenti al presente Accordo e all'Allegato relativo alla "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti" entreranno in vigore con le stesse procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno, invece, in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste al quarto paragrafo dell'articolo 6.

3. Il presente Accordo ha una durata di cinque (5) anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno in ogni caso le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo. Qualora le consultazioni non portino al rinnovo dell'Accordo entro il termine stabilito, questo cesserà comunque di produrre i suoi effetti.
4. L'Accordo mediante Scambio di Note Verbali volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore secondo le stesse procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.
5. L'Accordo può essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti, mediante notifica all'altra Parte della propria intenzione di porvi fine con un preavviso di sei (6) mesi.
6. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica del Kosovo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.


Fatto a ROMA... il... 10/07/24 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



---

Per il Governo  
della Repubblica del Kosovo



---